

Comune di Lagosanto
S.U.A.P.

Oggetto: Richiesta di variante urbanistica semplificata ai sensi Art.8 comma 1 del D.P.R. 160/2010 e art. 53 L.R. 24/2017 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive)

Dichiarazione in merito all'inapplicabilità delle prescrizioni di cui agli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989



Richiedente: Soc. Agricola Salvi Vivai ss
Legale rapp. Silvia Salvi
indirizzo: via Bologna 714 - Ferrara
p. iva: 01405510387

il tecnico: architetto matteo casari

Società Agricola
SALVI VIVAI s.s.
Via Bologna, 714 - 44124 FERRARA
P.IVA 01405510387



In considerazione della normativa cogente in materia di prescrizioni tecniche l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ed al relativo recepimento delle stesse, si dichiara quanto di seguito:

- 1) Gli alloggi oggetto di intervento, non sono completamente ascrivibili alla definizione di “residenziale”, in quanto sono esclusivamente e tassativamente riservati al personale lavorante impiegato a tempo determinato nelle attività stagionali dell’impresa
- 2) Le attività stagionali di cui sopra sono esclusivamente legate allo svolgimento di lavorazioni manuali all’aperto nelle aree coltivate, e/o relative ad attività di selezione da svolgere al coperto con l’ausilio di attrezzature comunque manuali: in entrambe le condizioni nessuna di tali attività potrebbe essere svolta da individui con mobilità ridotta, per la reale e concreta impossibilità di rendere compatibili le esigenze della particolarità del ciclo lavorativo, con i requisiti di sicurezza necessari per la tutela della salvaguardia della sicurezza di lavoratori diversamente abili.

Pertanto, in forza di quanto sopra esposto, non potendo per esigenza delle modalità di svolgimento delle attività stagionali, essere presenti all’interno degli alloggi, individui le cui capacità di movimento possano risultare ridotte, l’intervento in oggetto non può risultare assoggettato al rispetto delle prescrizioni previste dal D.M. 236/89

Resta inteso che per le attività di complemento e supporto alla produzione, quali quelle amministrative e gestionali, non facenti riferimento all’intervento di cui sopra, la società ottempera a quanto previsto

Bondeno, li 18/08/2020

arch matteo casari

